

COPIA

Publicata all'Albo Pretorio per 15 gg consecutivi dal 3/10/2000 al 18/10/2000 senza opposizione.

IL SEGRETARIO

Dr. PAOLO MASCARO



Deliberazione n° 41  
in data 28/06/2000

COMUNE DI FABBRICO  
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**  
Adunanza Ordinaria di 1 convocazione-seduta Pubblica

**Oggetto: Approvazione Regolamento comunale per lo svolgimento del mercato su aree pubbliche e nei posteggi isolati.**

L'anno duemila, addì **ventotto** del mese di giugno alle ore **17:30** in FABBRICO, in seguito a regolari inviti si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE presso la sala delle adunanze.

Eseguito l'appello, risultano:

		Presenti	Assenti
1	FERRARI ROBERTO	X	
2	SABATTINI STEFANIA		X
3	BARIGAZZI MARCO	X	
4	MARANI GRAZIANO	X	
5	FERRETTI CATIA	X	
6	FERRI EMANUELA		X
7	MAGNANINI ANDREA	X	
8	VEZZANI LUCIANO	X	
9	OLIVA ALBERTO	X	
10	FACCENDA DONATELLA	X	
11	PANISI GABRIELE	X	
12	FANTINI ELENA		X
13	ALBERICI CLAUDIO	X	
14	MAGNANINI GIOVANNI	X	
15	TESTA LEONARDO	X	
16	FERRARI ANNA MARIA		X
17	CRACCO CLAUDIO		X
		12	5

Assessori esterni			
1	GOZZI BENIAMINO	Assessore Delegato	X
2	FERRETTI ALFREDO	Vicesindaco	X
3	AMAINI ANDREA	Assessore Delegato	X

Assiste alla seduta il Sig. DOTT.CELESTINO TRANFAGLIA Segretario del Comune.

Il Sig. FERRARI ROBERTO nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

**INVIO AL CO.RE.CO.**

Inviata al CO.RE.CO. in data 30 GIU. 2000 prot.n. 6105

## **Approvazione Regolamento Comunale per lo svolgimento del Mercato su aree pubbliche e nei posteggi isolati.**

L'Assessore alle Attività Produttive Ferretti Alfredo richiama la deliberazione relativa alla determinazione delle aree adibite a commercio su aree pubbliche, nel Mercato Settimanale, approvata in questa stessa seduta, e riprende quanto in essa illustrato, relativamente alla nuova disciplina del settore prevista dalla Legge Regionale n. 12 del 25.6.1999 e dai relativi criteri Regionali.

In particolare propone l'adozione del Regolamento per lo svolgimento del commercio nel Mercato settimanale e nei posteggi isolati.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Sentita la relazione dell'Assessore alle Attività Produttive;

Considerato che, con atto adottato in questa stessa seduta, si è abrogata la deliberazione del C.C. n. 20 del 10.3.1995, avente per oggetto: "Regolamentazione delle aree relative al Mercato Settimanale, ai posteggi isolati e alla Fiera-Mercato già esistenti per il commercio su aree pubbliche, ai sensi della L. 112/91 e D.M. 248/1993";

Richiamata la deliberazione n. 40 adottata in questa seduta, avente per oggetto: "Ricognizione e nuova determinazione delle aree nel Mercato Settimanale e del numero di posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche";

Visto il D.Lgs. vo 114/98 - art. 28;

Vista la L.R. 12 del 25.6.1999, art. 8 - comma 1° - lett. c) che prevede che i Comuni, approvino i Regolamenti dei Mercati e delle Fiere;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1368 del 26.7.1999, recante disposizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione alla L.R. 12/99;

Sentiti i pareri delle seguenti Associazioni :

- Anva - Associazione Nazionale Commercio su aree pubbliche - di R.E. - pervenuto il 15.06.2000, prot. 4722;
- Federconsumatori di Reggio Emilia - pervenuto in data 20.06.2000 - prot. 4817;
- Adiconsum di Reggio Emilia - pervenuto in data 15.06.2000 - prot. n. 4720;

Sentiti altresì i pareri dell'Ufficio Tecnico in data 19.06.2000 e dell'Ufficio Polizia Municipale in data 21.06.2000, richiesti per opportuna competenza;

Visto l'art. 17 commi 33 e 85 della L. 15.05.1997 n. 127;

Visti agli allegati pareri:

- favorevole, per la sola regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell'Ufficio Contabile Amministrativo rag. Claudio Cattini in data 27 giugno 2000;

- favorevole, per la sola regolarità contabile espresso dal responsabile della Ragioneria Comunale Cattini rag. Claudio in data 27 giugno 2000;

Visti gli artt. 32 e 35 della L. 8.06.1990 n. 142;

Ad unanimità di voti, espressi in modo palese, dai 12 Consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare, ai sensi dell'art. 8 - comma 1° - lett. c) della L.R. 12/99, il Regolamento Comunale per lo svolgimento del Mercato sulle aree pubbliche e nei posteggi isolati, formato da 16 articoli, nel testo che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale ;
- 2) Di procedere alla ripubblicazione del Regolamento all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 ad intervenuta esecutività della presente deliberazione, così come previsto dall'art. 76 - comma 7 dello Statuto.



**COMUNE DI FABBRICO**  
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA



**REGOLAMENTO DI MERCATO  
E DEI POSTEGGI ISOLATI**

## INDICE

- ART. 1 TIPOLOGIA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
- ART. 2 ISTITUZIONE E LOCALIZZAZIONE DEL MERCATO
- ART. 3 GIORNATE DI SVOLGIMENTO
- ART. 4 POSTEGGIO: MIGLIORIA - CONCESSIONE - SCAMBIO -  
AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO A SEGUITO DI  
ACQUISTO DI AZIENDA DA PARTE DI ALTRI OPERATORI
- ART. 5 TRASFERIMENTO - REINTESTAZIONE - VOLTURAZIONE -
- ART. 6 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI  
POSTEGGIO
- ART. 7 REGISTRO DI MERCATO: GRADUATORIA TITOLARI DI  
POSTEGGIO E SPUNTISTI.
- ART.8 RIASSEGNAZIONE POSTEGGI A SEGUITO DI  
RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO DEL MERCATO
- ART.9 ASSENZE-ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE  
NON OCCUPATI
- ART.10 POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI
- ART.11 CIRCOLAZIONE STRADALE E COMMERCIO ITINERANTE
- ART.12 SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA
- ART.13- MODALITÀ' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITÀ' DI  
VENDITA.
- ART.14 NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA
- ART.15 SANZIONI
- ART.16 POSTEGGI ISOLATI

## ART. 1 - TIPOLOGIA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- 1) Il presente Regolamento adottato ai sensi dell'art.8 - comma 1° - lett.c) della L.R. 25.6.99 n.12, disciplina le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche istituito con deliberazione del Consiglio Comunale. Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni in materia ed entra in vigore dopo l'esame senza rilievi da parte dell'organo regionale di controllo e dopo la pubblicazione prevista dallo Statuto.
- 2) Il presente Regolamento disciplina:
  - a) il mercato settimanale o a cadenze diverse
  - b) i posteggi isolati concessi per 1 o più giorni alla settimana
  - c) i posteggi con chioschi
  - d) il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle zone non vietate dall'Amministrazione Comunale

## ART. 2 - ISTITUZIONE E LOCALIZZAZIONE DEL MERCATO

- 1) Il mercato è di **carattere ordinario** ai sensi dell'art.6 - comma 1° della L.R. 12/99, e **per settori merceologici** (art.28 - comma 15 D.Lgs 31.3.98 n.114, e art.8 - comma 1° - lett. a) L.R. 12/99)  
Il Mercato si svolge il **GIOVEDÌ**, nell'area individuata nella planimetria allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale e parte integrante della istituzione del mercato nella quale sono evidenziati:
  - a) l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
  - b) dimensione di ogni singolo posteggio;
  - c) i settori merceologici (alimentare ed extralimentare) con individuate le aree attrezzate per quelle attività che necessitano di utenze e per i produttori agricoli;
  - d) il totale dei posteggi riservati agli operatori su aree pubbliche e di quelli riservati ai produttori agricoli;
  - e) il numero progressivo dei posteggi e la loro collocazione.
- 2) Nei casi di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, l'area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente spostata in apposite aree alternative individuate dalla Giunta Municipale.

### ART. 3      GIORNATE DI SVOLGIMENTO

- 1) Il mercato si svolge nella giornata indicata all'art.2 salvo che non ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge. In tale caso, per l'effettuazione dello stesso dovrà essere prodotta, tramite Associazioni di categoria, entro il mese di Gennaio di ogni anno, apposita richiesta a firma di almeno il 50% degli abituali frequentatori. Qualora i firmatari non si presentino verranno considerati a tutti gli effetti assenti ingiustificati.
- 2) Di norma, non è ammesso lo svolgimento del mercato nelle giornate del 1° gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 25 dicembre, Pasqua, 27 febbraio e 15 agosto.
- 3) Gli orari di svolgimento del mercato, sentite le Associazioni di categoria, sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco (art.36 - comma 3° - Legge 142/90 e successive modificazioni).
- 4) In occasione di particolari circostanze, sentite le Associazioni, il Sindaco, con apposita ordinanza, può temporaneamente modificare il giorno e/o gli orari del mercato.
- 5) Il Sindaco, sentite le Associazioni di categoria, può autorizzare lo svolgimento di mercati straordinari (art.6 L.R. 12/99); il Comune, entro il 30 novembre, comunica agli operatori il calendario dei mercati straordinari dell'anno successivo. (lett.g allegato alla delibera G.R. 1368/99).

### ART. 4      POSTEGGIO: MIGLIORIA - CONCESSIONE - SCAMBIO - AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO A SEGUITO DI ACQUISTO DI AZIENDA DA PARTE DI ALTRI OPERATORI.

#### 1) MIGLIORIA

- a) Il Comune, dall'1 al 31 maggio e dall'1 al 30 novembre di ogni anno, rende noto l'elenco dei posteggi liberi con indicazione della merceologia riferita ai posteggi attrezzati (esclusivamente limitata alla miglitoria): per questi, gli operatori già concessionari di posteggio possono avanzare domanda di miglitoria in bollo entro il 15/6 e 15/12.
- b) Le domande verranno esaminate entro il 30 giugno e 31 dicembre.
- c) Le miglitorie, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte, compatibilmente con il settore merceologico, secondo le priorità della graduatoria di mercato così formulata:
  - \* Maggiore anzianità dell'attività nel mercato (presenze) ricavabile dalla data di assegnazione di posteggio, proprio o del dante causa.
  - \* Maggiore anzianità di azienda propria o del dante causa autocertificata.
  - \* In caso di parità: sorteggio.

## 2) CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

- a) Il Comune, dall'1 al 31 gennaio e dall'1 al 31 luglio di ogni anno trasmette alla Giunta Regionale, l'elenco dei posteggi liberi da assegnare con l'indicazione della merceologia per la pubblicazione sul B.U.R.E.R.
- b) La domanda, in bollo, per il rilascio di una nuova autorizzazione con contestuale assegnazione del posteggio deve essere conforme alle modalità, se previste, del bando del Comune esposto nell'Albo pretorio e va indirizzata al Comune nei 30 giorni successivi all'avvenuta pubblicazione dei posteggi liberi sul B.U.R.E.R.; nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo, la data è posticipata al giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo se la domanda è consegnata direttamente.
- c) L'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni mercato ed avverrà nel rispetto del settore e della tipologia merceologica, secondo una graduatoria effettuata applicando nell'ordine i seguenti criteri:
  - \* Maggior numero di presenze maturate nel mercato riferibili ad un'unica autorizzazione.
  - \* In caso di parità di presenze, la maggior anzianità di azienda, documentata con autocertificazione, dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa (art.2- comma c - deliberazione G.R. 26 luglio 1999, n.1368)
  - \* In caso di parità: Sorteggio
- d) Le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
- e) La concessione di posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata; non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.
- f) La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento degli oneri previsti dalla normativa vigente o da specifiche convenzioni.

## 3) SCAMBIO POSTEGGIO

- a) Nell'ambito dello stesso settore Merceologico, è ammesso lo scambio consensuale del posteggio (art.2 lett.a Deliberazione G.R. 1368/99) compatibilmente con l'idoneità dei posteggi e delle aree attrezzate per i generi alimentari.
- b) Le domande in bollo, devono essere presentate congiuntamente ed indicare il numero dei posteggi.

## 4) AMPLIAMENTO PER ACCORPAMENTO A SEGUITO DI ACQUISTO DI AZIENDA DA PARTE DI ALTRI OPERATORI.

- a) Nell'ambito del mercato è consentito, previa richiesta degli operatori interessati, ampliare la superficie di un posteggio annettendovi quello di un posteggio adiacente, a condizione che:
  - \* l'ampliamento non sottragga spazi all'uso comune ed avvenga nel rispetto delle norme di sicurezza;
  - \* l'operazione avvenga attraverso l'acquisizione dell'azienda e il cedente rinuncia all'autorizzazione e alla concessione in favore del subentrante;
  - \* l'operatore interessato presenti apposita domanda, redatta in carta legale, nella quale sia indicata la superficie di ampliamento, allegando copia conforme all'originale, in bollo, dell'atto di acquisizione dell'azienda, debitamente registrato,

nonché la dichiarazione di rinuncia di cui sopra e rendendo contestualmente al Comune l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato;

- b) La superficie totale del posteggio, risultante dall'ampliamento, non potrà comunque superare gli 80 metri quadrati;
- c) I posteggi oggetto dell'operazione di cui alla lett. a), anche se sono considerati funzionalmente come un'azienda unica, mantengono la numerazione e le superfici indicate nella planimetria di mercato, pertanto:
  - in caso di rinuncia dell'autorizzazione da parte dell'operatore interessato o di revoca dell'autorizzazione stessa, i posteggi in questione torneranno ad essere considerati singolarmente, al fine delle nuove assegnazioni dei posteggi liberi.
  - in caso di assenza dell'operatore interessato, ai fini dell'applicazione dell'art.9 del presente Regolamento, i posteggi da assegnare giornalmente ad altri operatori, saranno due.

## ART. 5            TRASFERIMENTO - REINTESTAZIONE - VOLTURAZIONE -

### 1)    TRASFERIMENTO - REINTESTAZIONE - VOLTURAZIONE

- a) Il trasferimento dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte effettuato nel rispetto delle norme di cui all'art.4 della L.R. 12/99 comporta il trasferimento della concessione di posteggio alla quale è attribuita la stessa data di scadenza.
- b) Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto tra vivi o per causa di morte comporta la possibilità di continuare l'attività senza alcuna interruzione ed il trasferimento delle presenze effettuate e dell'anzianità di azienda.
- c) In caso di subingresso vengono azzerate le assenze (art. 5 - comma 2 - lett.c) L.R. 12/99) maturate dal cedente gestore.
- d) Non è ammesso che un'azienda operi con autorizzazione di altro soggetto se non con atto di trasferimento di proprietà o gestione e domanda di volturazione presentata al Comune.

## ART. 6            REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO

- 1) L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
  - a) Non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs.114/98.
  - b) Non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo la facoltà per il Comune di accogliere domanda e concedere una proroga di altri 6 mesi per comprovata necessità dell'interessato.
  - c) Nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori alle 17 assenze, per ciascun anno solare; sono fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata a svolgere incarichi elettivi, se documentati (art.5 - comma 2° lett. c) della L.R. 1/99).

- 2) Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'Amministrazione, un nuovo posteggio individuandolo, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, nello stesso mercato.
- 3) In caso di cessione in utilizzo, anche parziale, del posteggio a soggetti od aziende terze che non ne abbiano titolo viene revocata la concessione di posteggio.
- 4) La revoca dell'autorizzazione comporta la revoca della concessione di posteggio.

**ART. 7      REGISTRO DI MERCATO: GRADUATORIA TITOLARI DI POSTEGGIO E SPUNTISTI.**

- 1) Presso l'Ufficio della Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:
  - a) La planimetria di mercato con l'indicazione numerata dei posteggi e il settore merceologico.
  - b) L'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della concessione.
  - c) Il registro della graduatoria dei titolari di posteggio (in conformità al punto 7 lett.a) della delibera di G.R. n.1368/99), è formulata in base alla:
    - \* Maggiore anzianità dell'attività nel mercato (presenze) ricavabile dalla data di assegnazione di posteggio, proprio o del dante causa .
    - \* Maggiore anzianità di azienda propria o del dante causa autocertificata.
  - d) Il registro della graduatoria dei non assegnatari di posteggio (ai sensi del punto 2 lett.c) della delibera di G.R. n.1368/99 ), è formulata in base a:
    - \* Maggiore anzianità di presenza (riferita ad un'unica autorizzazione).
    - \* Maggiore anzianità di azienda propria o del dante causa autocertificata.
    - \* In caso di parità: sorteggio.
- 2) Copia costantemente aggiornata, della documentazione di cui al punto 1) è depositata presso l'Ufficio Attività Produttive per opportuna conoscenza.

**ART.8      RIASSEGNAZIONE POSTEGGI A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO DEL MERCATO**

- 1) In caso di ristrutturazione o spostamenti parziali dei posteggi del mercato, l'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni, stabilisce le modalità per la riassegnazione dei posteggi, la cui superficie non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria, salvo accordo con l'operatore. Gli operatori saranno chiamati a scegliere in base alla graduatoria di mercato e nell'ambito del settore merceologico.

- 2) In caso di ristrutturazione o spostamento totale del mercato, gli operatori saranno chiamati a scegliere il nuovo posteggio in base alla graduatoria di mercato e nell'ambito del settore merceologico.

## ART.9 ASSENZE-ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI

### 1) ASSENZE

- a) I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita dall'ordinanza del Sindaco in merito agli orari di mercato, non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti, salvo motivato preavviso per eventuali ritardi.
- b) L'assenza non sarà riportata nel registro di cui all'art.7 qualora:
- \* venga prodotta idonea giustificazione entro 30 giorni
  - \* in caso di forza maggiore (intemperie, calamità naturali) qualora sia assente oltre il 50% degli operatori concessionari o se presente non abbia allestito il punto vendita.
  - \* per i mercati cadenti in un giorno festivo (qualora l'operatore non risulti firmatario di richiesta di effettuazione: art.3 - comma 1° del presente Regolamento).

### 2) ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI

- a) I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari sono giornalmente assegnati a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) o tipo b) di cui al D.Lgs. 114/98 presenti.
- b) Tali posteggi sono assegnati in base al settore merceologico ed all'ordine occupato nell'apposita graduatoria.  
I posteggi riservati a "tipologia merceologica specifica", verranno assegnati prioritariamente ad operatori che pongano in vendita i prodotti corrispondenti, e solo in loro assenza, ad altri operatori, secondo l'ordine occupato nell'apposita graduatoria.
- c) L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinunci dopo l'assegnazione non è considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.
- d) Non si può partecipare "alla spunta" senza attrezzatura di vendita e merci.

## ART.10 POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

- 1) I posteggi riservati ai produttori agricoli hanno la seguente connotazione:
- \* carattere annuale
  - \* carattere stagionale la cui durata è indicata nella concessione del posteggio.
- 2) Ogni produttore agricolo non può occupare più di un posteggio per mercato.

- 3) L'assegnazione del posteggio decennale (sia permanente che stagionale) e dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata ai sensi dell'art.2 - comma 4° - L.R. 12/99 sulla base del numero di presenze maturate sul mercato e, in subordine, dell'anzianità di azienda agricola di cui alla L. 59/63, comprovata con autocertificazione, previa presentazione di DIA di cui all'art.19 L.241/90.
- 4) I posteggi riservati agli agricoltori, eccedenti la quota del 2% dei posteggi totali del mercato, già in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, (art.6 - comma 8° - L.R. 12/99), che si rendessero liberi da concessione, vengono riconfermati.
- 5) I titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo secondo le modalità di legge.
- 6) I produttori agricoli, pena la decadenza della concessione di posteggio e delle sanzioni amministrative, possono vendere solo prodotti di propria produzione, certificati secondo quanto stabilito al punto 5 o con autocertificazione.
- 7) Per tutto quanto non scritto, si rimanda agli articoli riferiti al commercio su aree pubbliche.

#### ART.11      CIRCOLAZIONE STRADALE E COMMERCIO ITINERANTE

- 1) Il Comune, con apposita ordinanza, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato.
- 2) Durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio itinerante nel raggio di mt.1000, rispetto all'area del mercato. Tale forma di commercio si può svolgere (nel rispetto dell'art.3 - comma 4° - della L.R. 12/99) se in possesso di autorizzazione di cui al D.Lgs. 114/98.
- 3) L'attività di vendita itinerante, può essere effettuata:
  - a) in qualunque area pubblica, non espressamente interdetta con apposita ordinanza del Sindaco, per il tempo strettamente necessario a servire il Consumatore.
  - b) con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi.

#### ART.12      SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

- 1) I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.

- 2) I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare nell'area di mercato purché nello spazio del posteggio, se concesso.
- 3) Coloro che ammodernando le proprie attrezzature intendessero utilizzare automarket o mezzi attrezzati di dimensioni superiori a quelle del posteggio dovranno fare apposita istanza per ottenere l'aumento della dimensione del posteggio. In caso negativo non sarà possibile utilizzare dette nuove strutture.
- 4) In ogni caso non deve essere di ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
- 5) I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.
- 6) Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni o negozi.

**ART.13- MODALITÀ' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITÀ' DI VENDITA.**

- 1) Pena l'esclusione temporanea dal mercato e la sanzione prevista all'art.15, l'operatore ha l'obbligo di esibire la propria autorizzazione originale al commercio su aree pubbliche ad ogni richiesta degli organi di controllo. (art.5 - comma 1° - L.R.12/99).
- 2) Non è possibile detenere in concessione sullo stesso mercato più di due posteggi.
- 3) Nell'ambito del settore merceologico nel quale è inserito il posteggio e del regolamento comunale d'igiene, l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti del settore di appartenenza indicato nell'autorizzazione.
- 4) Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a causa di forza maggiore.
- 5) Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.
- 6) Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocate ad un'altezza non inferiore a mt.2. Deve essere garantito il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso.
- 7) E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la linea perimetrale del posteggio.
- 8) E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema all'incanto.
- 9) Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni, purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe.
- 10) Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di orari, di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.
- 11) Al fine di tutelare il consumatore, in caso di vendita di cose usate, queste verranno pubblicizzate con visibile cartello e il titolare del posteggio dovrà essere in possesso della presa d'atto di cui all'art.126 del TULPS 1931, del Comune.
- 12) L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi cassonetti per la raccolta. I titolari di posteggi per la vendita di "frutta e verdura", dovranno portare i rifiuti e le cassette presso la stazione ecologica.

## ART.14      NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA

- 1) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti (Ordinanza Ministeriale 8.3.2000) ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità sanitaria.
- 2) In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad un'altezza inferiore a cm.50 dal suolo.
- 3) I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro che sono addetti alla vendita e manipolazione di prodotti alimentari devono essere esibiti a richiesta degli Organi di Vigilanza.
- 4) E' cura dell'operatore detenere su ogni posteggio un estintore a polvere di Kg.6 omologato e regolarmente revisionato. Chi utilizza per la propria attività bombole g.p.l. dovrà essere in possesso della dichiarazione di conformità dell'impianto a firma di un tecnico abilitato (L.46/90).

## ART. 15      SANZIONI

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite ai sensi degli art.106 e seguenti del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale e successive modifiche e integrazioni, ai sensi e con le modalità della L.689/81 ed ai sensi dell'art.29 - comma 2 e 4 del D.Lgs. 114/98.

- 2) Sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L.100.000 a L.1.000.000:
  - a) coloro che potendo operare su un posteggio occupano uno spazio che eccede la superficie autorizzata;
  - b) gli operatori che non rispettino gli orari previsti dall'Ordinanza del Sindaco;
  - c) gli operatori che non provvedano alla pulizia dell'area come disposto dall'art.13 - comma 12 del presente regolamento.
  - d) gli operatori che, a causa dell'installazione degli automezzi o dell'ancoraggio delle strutture, danneggiano il manto stradale (es.: macchie d'olio o buchi nell'asfalto). E' prevista la sanzione accessoria del ripristino del manto stradale a spese dell'operatore.
- 3) Chiunque violi le norme degli artt.13 e 14 e tutte le altre norme del presente regolamento, quando queste non siano già specificatamente previste da altre disposizioni di legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L.50.000 a L. 1.000.000
- 4) Sono puniti con la sanzione amministrativa prevista dalla Legge 114/1998 del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000:
  - \* coloro che non rispettano la normativa in merito alla pubblicità dei prezzi.
  - \* coloro che esercitano il commercio al di fuori degli ambiti del territorio previsti dagli atti comunali.
- 5) Per tutte le violazioni alle norme del presente regolamento è prevista, oltre alla sanzione pecuniaria, la sanzione accessoria dell'adeguamento alle disposizioni contenute in esso. L'ordine di cessare una determinata condotta, di rientrare nelle misure previste dal proprio posteggio, di porre in essere una determinata attività

ecc..., verrà impartito direttamente dall'Agente accertatore che ne farà menzione sul verbale di contestazione e ne fisserà il termine per l'esecuzione.

- 6) L'inottemperanza all'ordine di cui al comma 5) comporterà la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000 a L. 5.000.000. Il Comune potrà fare eseguire le disposizioni ordinate direttamente o mediante incarico ad una Ditta esterna, imputando le relative spese ai soggetti tenuti al pagamento della sanzione.
- 7) Sono puniti con la sanzione amministrativa prevista dalla Legge 114/98 del pagamento di una somma da L. 5.000.000 a L. 30.000.000 e la confisca dell'attrezzatura e della merce, coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione.
- 8) Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre eventuali spese stabilite dai regolamenti e/o convenzioni comunali di cui all'art.6 - comma 7 della L.R. 12/99 (Consorti fra operatori) ed inerenti lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Comunale relativo alla COSAP è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 300.000, inoltre:
- a) per i titolari di concessione comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto; per tale periodo, l'operatore verrà considerato assente ai fini della revoca della concessione di cui all'art.6
- b) per chi occupa i posteggi temporaneamente liberi (spuntisti) comporta l'immediato allontanamento dal mercato e non verrà considerata la presenza.
- 9) In caso di particolare gravità o reiterazione della violazione, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita riferita alla singola autorizzazione per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario dalla data di notificazione del provvedimento.
- 10) Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco del Comune di Fabbrico, nel quale hanno avuto luogo le violazioni medesime. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze e ingiunzioni di pagamento.

## ART.16      POSTEGGI ISOLATI

- 1) Le norme del presente regolamento si applicano ai posteggi isolati individuati con delibera del Consiglio Comunale per quanto non in contrasto con la normativa vigente.

In materia di orari di vendita per le predette attività, si rimanda ad apposita ordinanza del Sindaco, adottata ai sensi dell'art.36 della legge 142/90.

PARERI EX ART. 53 LEGGE 08.06.1990, N. 142

Proposta di Deliberazione avente per oggetto:

Approvazione Regolamento comunale per lo svolgimento del mercato su aree pubbliche e nei posteggi isolati.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il/La sottoscritta Responsabile dell'Ufficio interessato alla proposta in oggetto,

ESPRIME

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica della stessa.

Motivazione:

data 27/06/2000



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
RAG. CLAUDIO GATTINI

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto Ragioniere Capo, responsabile della funzione finanziaria e di ragioneria,

ESPRIME

parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarita' contabile della proposta indicata in oggetto.

Motivazione:

data 27/06/2000



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

**Letto approvato e sottoscritto**

IL PRESIDENTE  
Fto FERRARI ROBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fto DOTT. CELESTINO TRANFAGLIA

---

**REFERATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**  
(art. 47 Legge 8.6.1990, n. 142 ed art.17 Legge 15.5.1997, n. 127)

- Copia della presente deliberazione viene :

Publicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 47 Legge 8.6.1990, n. 142 in data odierna per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.17 comma 36 Legge 127/97 con nota prot. n. ....

Addi **30 GIU. 2000**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fto

*Dr. Celestino Tranfaglia*

---

**Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio ATTESTA**

CHE la presente deliberazione è resa **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ex art.47 3° comma Legge 142/90.

CHE la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** il 28/09/2000 :

avendo il CO.RE.CO. comunicato di **non aver riscontrato** vizi di legittimità unitamente alla deliberazione di riesame n. 53 del 12/09/2000 in data 27/09/2000 Prot. N. 484 seduta 33/2000 ;

Addi **30 SET. 2000**

*f.t.* IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA ALDA SGARBI

**Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

Li, **30 GIU. 2000**



IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. CELESTINO TRANFAGLIA

*Celestino Tranfaglia*

COPIA

Publicata all'Albo Pretorio per 15 gg consecutivi dal 1/4/2014 al 15/4/2014 senza opposizione.  
IL SEGRETARIO



Deliberazione n° 7 in data  
13/03/2014

## COMUNE DI FABBRICO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

### Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale Adunanza pubblica di prima convocazione-seduta di consiglio

**Oggetto:** MODIFICA AL REGOLAMENTO DI MERCATO E DEI POSTEGGI ISOLATI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 41/2000.

L'anno 2014, addì 13 del mese di Marzo alle ore 18:00 in FABBRICO, in seguito a regolari inviti si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE presso la sala delle adunanze.

Eseguito l'appello, risultano:

			Presenze
1	PARMIGGIANI LUCA	Sindaco	S
2	BIANCHI VALERIO	Consigliere	S
3	PRETI CHIARA	Consigliere	N
4	CATELLANI ODINO	Consigliere	S
5	DEGOLA ANDRADE CUNHA FABRIZIO	Consigliere	S
6	MAGNANI EMANUELA	Consigliere	N
7	VIONI DARIO	Consigliere	S
8	BONINI LUCIANA	Consigliere	S
9	SCARDOVELLI PATRIZIA	Consigliere	S
10	GUALTIERI TANIA	Consigliere	S
11	MERZI ALDO	Consigliere	S
12	FERRETTI ELISABETTA	Consigliere	S
13	RIGON ROBERTA	Consigliere	S
14	ALBERICI CLAUDIO	Consigliere	S
15	BENATI STEFANO	Consigliere	N
16	FANTINI IDEO	Consigliere	N
17	SALA ANTONIO	Consigliere	S
	TOTALE PRESENTI		13
	TOTALE ASSENTI		4

Assessori esterni			
1	SALA FEDERICA	Vice sindaco	N
2	BISI MILENA	Assessore	S
3	REGGIANI ALICE	Assessore	N
4	RICCHI FABBRIZIO	Assessore	S
5	TERZI MAURIZIO	Assessore	S

Assiste alla seduta il SEGRETARIO del Comune Dott. GIUSEPPE D'URSO PIGNATARO.

Il Sig. PARMIGGIANI LUCA nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

---



---

**Modifica al Regolamento di mercato e dei posteggi isolati approvato con deliberazione di C.C. n. 41/2000.**

I consiglieri presenti in sala consiliare sono 14, essendo entrati prima della discussione del secondo punto all'o.d.g. i consiglieri Benati S. e Magnani E.; entra anche l'assessore Reggiani Alice.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Regolamento per il funzionamento del C.C. si dà atto che illustra la presente deliberazione l'assessore Bisi Milena.

Successivamente nel corso della discussione sono intervenuti i seguenti consiglieri, assessori e tecnici, nell'ordine riportato: Alberici, Bisi, Alberici, Bisi e Sindaco.

Gli interventi e le dichiarazioni dei Consiglieri sono integralmente registrati in formato digitale su file inserito in archivio informatico, numerato progressivamente con il n. 2/2014.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 28/06/2000 avente per oggetto: "Approvazione Regolamento Comunale per lo svolgimento del mercato su aree pubbliche e nei posteggi isolati" e le successive integrazioni adottate con Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 12/09/2000;

VISTA la L.R. 12/1999 e successive modifiche ed integrazioni apportate dalla L.R. 4/2013 in materia di commercio su aree pubbliche;

CONSIDERATO che alcune tipologie di attività artigianali, in particolare quelle rappresentanti i cosiddetti "vecchi mestieri", in fase di estinzione, sono in forte calo e che nel territorio del Comune di Fabbrico, nel corso degli anni, si è registrata la progressiva scomparsa di laboratori artigianali in sede fissa (quali ad esempio calzolai, arrotini, riparatori di ombrelli e simili);

VALUTATO che questo fenomeno ha determinato un disagio per i cittadini che, per usufruire di servizi simili, sono costretti a rivolgersi ad attività ancora esistenti in Comuni limitrofi;

STABILITO che, per sopperire a tale mancanza, e garantire la possibilità alla cittadinanza di usufruire di questi servizi e contemporaneamente valorizzare vecchi mestieri in via di estinzione, legati ad antiche tradizioni che si stanno perdendo, potrebbero essere concessi spazi nell'area mercatale, al di fuori dei posteggi identificati ed assegnati ai titolari di autorizzazioni al commercio su area pubblica, riservati a soggetti che svolgono i cosiddetti "vecchi mestieri" in forma imprenditoriale, anche in maniera saltuaria nella giornata del giovedì;

PRESO ATTO che nel Regolamento di Polizia Urbana all'art. 28 al comma 1 è fatto espresso divieto di svolgimento di attività artigianali su suolo pubblico e ritenuto di conseguenza necessario provvedere ad una parziale modifica dell'articolo;

CONSIDERATO inoltre che nel giorno di mercato, all'interno dell'area mercatale, ma al di fuori dei posteggi identificati per gli operatori in possesso di autorizzazioni al commercio su area pubblica, vengono attualmente concesse occupazioni di suolo pubblico temporanee e saltuarie, su espressa richiesta di soggetti imprenditoriali privati (aziende regolarmente attive ed iscritte in Camera di Commercio) per la sola promozione, pubblicizzazione e dimostrazione dei propri prodotti, escludendo le attività di vendita;

CONSIDERATO inoltre che sempre nel giorno di mercato all'interno dell'area mercatale, ma al di fuori dei posteggi identificati per gli operatori in possesso di autorizzazioni al commercio su area pubblica, vengono attualmente concesse occupazioni di suolo pubblico temporanee e saltuarie, su espressa richiesta di associazioni benefiche e solidaristiche nazionali e locali, partiti politici, organizzazioni sindacali e confessioni religiose;

CONSIDERATO che tutte queste forme di concessione di suolo pubblico nell'area mercatale non sono attualmente normate dal vigente Regolamento Comunale di Mercato;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare gli artt. 42 e 49;

VISTI gli allegati pareri:

- favorevole per la sola regolarità tecnica, espresso dal Responsabile Ufficio Servizi alla persona, dott. Rossana Calzolari in data 6 marzo 2014;

- favorevole per la sola regolarità tecnica, espresso dal Responsabile Ufficio Tecnico e Gestione del Territorio, Geom. Raffaele Crespi in data 6 marzo 2014;

- favorevole, per la sola regolarità contabile espresso dal Responsabile della Ragioneria Comunale Cattini rag. Claudio, in data 8 marzo 2014;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai 15 consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

1) Di modificare il vigente Regolamento di Mercato inserendo tra l'art. 10 e l'art. 11 n. 1 articolo (art. 10 bis) il cui testo è il seguente:

#### **Art. 10 bis - Altre tipologie di occupazione suolo pubblico ammesse all'interno dell'area mercatale**

Nel giorno di mercato, all'interno dell'area mercatale, al di fuori del numero dei posteggi già individuati, assegnati agli operatori commerciali o non assegnati ma destinati agli spuntisti secondo le modalità previste dalla L.R. 12/1999 e s.m.i, è consentito lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) Svolgimento dei cosiddetti "vecchi mestieri" (attività di norma artigianali, della tradizione popolare, tendenzialmente in via di estinzione) quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'attività di calzolaio, arrotino, riparatore di ombrelli e simili, con possibilità di lavorazione sul posto, purché l'attività sia svolta nel rispetto delle norme di igiene, di sicurezza sul lavoro e senza produrre rifiuti inquinanti e/o danneggiamento dell'area pubblica concessa.  
È ammesso altresì lo svolgimento della sola pratica di ritiro e riconsegna dei prodotti oggetto della lavorazione/riparazione.
- b) Promozione (comprensiva anche di dimostrazione e/o degustazione o semplice distribuzione di materiale pubblicitario) dei prodotti oggetto della propria attività imprenditoriale, a condizione che non venga effettuato alcun tipo di attività di vendita commerciale.
- c) Campagne informative su temi sociali o solidaristici, raccolte benefiche ad offerta libera a favore di organizzazioni di utilità sociale non lucrative (ONLUS)

- d) Iniziative religiose, attività sindacali e di propaganda politica, fatte salve le autorizzazioni e i vincoli previsti in materia elettorale.

Le attività di cui alla lettera a) del presente articolo potranno essere esercitate da:

- Artigiani regolarmente iscritti c/o la Camera di Commercio e già esercitanti la medesima attività in sede fissa anche in altri Comuni, la cui impresa risulti comunque attiva. I richiedenti potranno esercitare l'attività direttamente o tramite loro dipendenti (inquadrati in una delle forme contrattuali previste dalla normativa vigente in materia di lavoro) e/o collaboratori familiari regolarmente iscritti all'INPS.

Le attività di cui alla lettera b) del presente articolo potranno essere esercitate da:

- Imprenditori regolarmente iscritti alla Camera di Commercio la cui impresa risulti attiva. I richiedenti potranno esercitare l'attività direttamente o tramite loro dipendenti (inquadrati in una delle forme contrattuali previste dalla normativa vigente in materia di lavoro) e/o collaboratori familiari regolarmente iscritti all'INPS.

Le attività di cui alle lettere c) e d) potranno essere svolte da:

- Partiti politici / Organizzazioni sindacali;
- Confessioni religiose;
- Enti Morali o Associazioni nazionali con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno;
- Associazioni benefiche o di volontariato anche non riconosciute ma aventi sede o rappresentanze locali nel Comune di Fabbriano.

Modalità di presentazione delle domande:

La richiesta di occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a) del presente articolo, dovranno essere presentate su apposito modello, al Responsabile dell'Ufficio Commercio, almeno 10 giorni prima della data prevista di inizio dell'occupazione del suolo.

La richiesta di nulla – osta all'occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera b), c), d) dovranno essere presentate su apposito modello, ed indirizzate al Responsabile dell'Ufficio Tecnico e Gestione del territorio almeno 10 giorni prima della data prevista di inizio dell'occupazione del suolo.

Modalità di assegnazione delle aree:

Per le attività di cui alla lettera a) il Responsabile dell'Ufficio Commercio può autorizzare l'occupazione di un'area non superiore a mq. 15, per ogni tipologia di attività, comunque al di fuori degli spazi assegnati ai posteggi degli operatori del commercio su area pubblica, concordando preventivamente con la Polizia Municipale, quale sia l'area più idonea rispetto alla sicurezza e che non sia di ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

Il criterio di concessione dell'area sarà l'ordine di arrivo delle domande; in caso di arrivo contestuale di più domande, verrà data precedenza all'impresa con maggiore anzianità comprovata dalla data di inizio impresa come risultante dalla Camera di Commercio; al fine di garantire uguale possibilità di accesso ad operatori diversi, svolgenti la medesima attività, la concessione potrà avere una durata massima di 1 anno e potrà essere rinnovata, dietro presentazione di apposita richiesta, soltanto in caso di assenza di richieste analoghe.

Per le attività di cui alle lettere b) c) d) il Responsabile dell'Ufficio Tecnico e Gestione del Territorio può autorizzare, in aggiunta all'area destinata alle attività di cui alla lettera a), l'occupazione di un'area complessiva non superiore a mq. 15, comunque al di fuori degli spazi assegnati ai posteggi degli operatori del commercio su area pubblica, concordando

preventivamente con la Polizia Municipale, quale sia l'area più idonea rispetto alla sicurezza e che non sia di ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

Il criterio di concessione dell'area sarà l'ordine di arrivo delle domande; in caso di arrivo contestuale di più domande, verrà data precedenza alle richieste di associazioni benefiche, partiti politici e organizzazioni sindacali e confessioni religiose aventi sede nel territorio comunale.

Per garantire il medesimo diritto di accesso a tutti gli eventuali richiedenti, non saranno autorizzate occupazioni della durata superiore a mesi 6 con una frequenza massima di 2 mercati al mese in date consecutive o non.

In ogni caso l'occupazione dell'area concessa comporta il pagamento della Cosap secondo le modalità previste dal Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione degli spazi e aree pubbliche.

L'utilizzo delle aree di cui al presente articolo si conforma alle modalità di utilizzo previste per i concessionari dei posteggi nell'area mercatale, in materia di orari e giornate di svolgimento, di modalità di occupazione e di sistemazione delle eventuali attrezzature (art.3, 8, 11, 12, 13 del Regolamento di mercato) e la violazione delle norme ivi contenute prevede l'applicazione delle sanzioni previste all'art.15 del presente Regolamento.

- 2) Di modificare il Regolamento di Polizia Urbana al titolo III "Cura e decoro degli spazi ed aree pubbliche" ed in particolare inserire all'art. 28 il comma 1 – bis dando atto che il testo dell'articolo modificato sarà il seguente:

#### **Art. 28: Divieto di esercizio di attività artigiane sul suolo pubblico**

- 1) Sulle strade di pubblico transito destinate alla circolazione dei veicoli a motore, è vietato esercitare qualsiasi tipo di attività artigianale o comunque esercitare qualsiasi attività sul suolo pubblico, senza autorizzazione comunale.
- 1 – bis) Sono escluse dal presente articolo le attività artigianali autorizzate nel giorno di mercato settimanale all'interno dell'area mercatale, purché autorizzate ai sensi dell'art.10 bis del Regolamento di Mercato.
- 2) Sono altresì vietate, nei luoghi pubblici, le riparazioni dei veicoli ad eccezione per i casi fortuiti o di forza maggiore.
- 3) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00.
- 4) Di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Tecnico e Gestione del Territorio e al Corpo di Polizia Municipale per quanto di rispettiva competenza;

Successivamente, con voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai 15 consiglieri presenti e votanti;

#### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

PARERI EX ART. 49 D.LGS. 18.08.2000, N. 267

Proposta di Deliberazione avente per oggetto:

MODIFICA AL REGOLAMENTO DI MERCATO E DEI POSTEGGI ISOLATI APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N.41/2000.

**PARERI DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Contabile - Amministrativo, interessato alla proposta in oggetto

ESPRIME

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Fabbrico, 06 marzo 2014

  
**Il Responsabile dell'Ufficio  
Tecnico e Gestione del Territorio  
Geom. Raffaele Crespi**  
*Raffaele Crespi*

La sottoscritta Responsabile dell'Ufficio Servizi alla persona, interessata alla proposta in oggetto

ESPRIME

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Fabbrico, 6 marzo 2014

  
**La Responsabile dell'Ufficio  
Servizi alla persona  
Dott.ssa Rossana Calzolari**  
*Rossana Calzolari*

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto Ragioniere Capo, responsabile della funzione finanziaria e di ragioneria,

ESPRIME

parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità contabile della proposta indicata in oggetto.

Fabbrico, - 8 MAR, 2014

  
**Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria  
Rag. Claudio Cattini**  
*Claudio Cattini*

**Letto approvato e sottoscritto**

IL PRESIDENTE  
F.to PARMIGGIANI LUCA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. GIUSEPPE D'URSO PIGNATARO

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

- Copia della presente deliberazione viene :

Pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, con nota prot. n. ....

Addi .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. GIUSEPPE D'URSO PIGNATARO

---

**Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio ATTESTA**

- CHE la presente deliberazione è resa **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ex art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.
- CHE la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** il \_\_\_\_\_ per decorrenza dei dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione non avendo ricevuto richieste scritte e motivate con l'indicazione di norme violate, ai sensi degli artt. 127 e 134 del D.Lgs. 267/2000.

Addi.....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. GIUSEPPE D'URSO PIGNATARO

**Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

Li, .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giuseppe D'Urso Pignataro